

Assicura la gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie destinate al pagamento dei compensi dei giudici tributari, dei relativi recuperi, nonché dei relativi obblighi tributari e dichiarativi.

Cura la gestione delle procedure di pagamento dei compensi al Garante del contribuente e di quelle concernenti l'assolvimento dei relativi obblighi tributari e dichiarativi. Assicura la gestione delle risorse finanziarie relative al funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Concorre, con i competenti uffici della Direzione, alle attività di definizione dei requisiti degli interventi evolutivi del sistema informativo della giustizia tributaria correlati con il trattamento economico dei magistrati tributari e con l'erogazione dei compensi spettanti ai giudici tributari.

Ufficio VII

Cura lo sviluppo del sistema statistico dipartimentale, promuovendone l'unitarietà, l'efficienza e la qualità. Assicura lo sviluppo e l'analisi statistica, anche inferenziale, del contenzioso tributario e delle attività svolte dalle Corti di giustizia tributaria, in coerenza con l'evoluzione della normativa di settore.

Predispose i rapporti periodici sull'andamento del contenzioso tributario, sul valore economico delle controversie, sulla tipologia dei ricorrenti e sulle materie oggetto di ricorso. Predispose il rapporto annuale sullo stato del contenzioso tributario, sull'attività delle Corti di giustizia tributaria e dei relativi organi giudicanti, nonché sui servizi di giustizia tributaria, anche digitali, erogati dagli uffici territoriali del Dipartimento.

Fornisce gli elementi tecnici per la formulazione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo nelle materie di competenza, anche acquisendo elementi istruttori dalle Agenzie fiscali.

Fornisce gli elementi statistici per la redazione della relazione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

Concorre, con i competenti uffici della Direzione, alle attività di definizione dei requisiti per la gestione e lo sviluppo degli strumenti di reportistica e di *business intelligence*.

Cura il monitoraggio delle entrate derivanti dal contributo unificato e delle altre spese di giustizia nell'ambito del processo tributario sulla base dei dati acquisiti nel sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT).

Assicura il supporto statistico agli uffici centrali del Dipartimento, alle Corti di giustizia tributaria e al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, in relazione alle esigenze di analisi del contenzioso tributario e allo svolgimento della funzione giurisdizionale.

Assicura la condivisione e lo scambio dei dati statistici sul contenzioso tributario con la Suprema Corte di cassazione.

Gestisce le richieste di dati statistici sull'andamento del contenzioso tributario da parte delle Agenzie fiscali, degli altri enti della fiscalità, di Università e istituti di ricerca, nonché di altri soggetti che ne abbiano interesse.

Svolge le funzioni di ufficio statistico per il Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito del Sistema statistico nazionale (SISTAN). Cura i rapporti con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con gli altri enti del Sistema statistico nazionale. Partecipa ai Circoli di qualità per la preparazione del programma statistico nazionale (PSN) e ai gruppi di lavoro e di coordinamento nazionale per la realizzazione di progetti inseriti nel PSN.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, resta ferma l'efficacia degli incarichi dirigenziali di livello non generale già in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento con riguardo alle strutture individuate nell'art. 1. Per le strutture per le quali, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non risulta conferito l'incarico dirigenziale di livello non generale, si provvede mediante le procedure di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 18 settembre 2025

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1633

25A06258

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 22 ottobre 2025.

Approvazione delle graduatorie A e B di cui all'avviso 3 dicembre 2024 - decreto 22 novembre 2024, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, di efficientamento e adeguamento.

IL DIRETTORE GENERALE

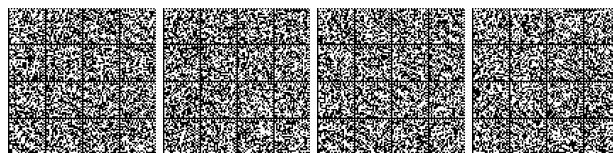
PER L'EDILIZIA SCOLASTICA, LE RISORSE E IL SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità di Stato e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento concernente le norme di contabilità di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e, in particolare, l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024 «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto;

Visto decreto ministeriale del 17 gennaio 2025, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito», e in particolare l'articolo 13;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 26 febbraio 2025, n. 33, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio, in data 28 febbraio 2025, al n. 88, con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola l'amministrazione centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 2025, ed in particolare la tabella D;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 17 marzo 2025, n. 52, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio, in data 18 marzo 2025, al n. 297, di assegnazione delle spese strumentali in gestione unificata per l'anno 2025 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2023, n. 208) ed in particolare l'art. 5 e la relativa tabella 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 agosto 2024, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2024, al n. 2473, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Gianna Barbieri, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale 17 marzo 2025, n. 9, registrato presso l'Ufficio centrale di bilancio in data

19 marzo 2025, al n. 303, con cui sono affidate in gestione ai direttori generali le risorse finanziarie, in termini di competenza, residui e cassa, ed i relativi capitoli di bilancio e, in particolare, gli Allegati D e D1, contenenti i capitoli assegnati alla direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche;

Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme per l'edilizia scolastica»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare l'articolo 11, comma 4-bis, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;

Visti altresì i commi da 4-ter a 4-quinquies del citato articolo 11 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, che prevedono che per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti; che ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 4-bis e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute; che la mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento; che il Ministero, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare, li approva e ne dà loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali;

Visto inoltre il comma 4-sexies dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, secondo il quale «Per le finalità di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.»

Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, (legge autorizzativa del piano gestionale 14 del capitolo 8105), e in particolare l'art. 58-octies, comma 1, secondo il quale è istituita un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui al suindicato articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza



za e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2;

Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 novembre 2024, n. 235, registrato presso gli organi di controllo, con il quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», pari a complessivi euro 33.703.000,00 (trentatremilionisettecentotremila/00), gravanti sul capitolo 8105, piano gestionale 14, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, di cui euro 10.000.000,00 residui lettera f) EF 2022, euro 4.215.400,00 residui lettera f) EF 2023, euro 9.487.600,00 per l'esercizio finanziario 2024, nonché euro 10.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025;

Preso atto che l'articolo 2 del sopra citato decreto ministeriale stabilisce che gli interventi da finanziare con le risorse di cui all'articolo 1 sono:

a) interventi resisi necessari a seguito alle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'art. 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2;

b) interventi di riqualificazione energetica, con esclusivo riferimento a edifici scolastici adeguati strutturalmente alla normativa sismica vigente,

Visto l'avviso pubblico 3 dicembre 2024, n. 6559, volto all'assegnazione delle risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» secondo i criteri, le modalità e le tempistiche individuate con il decreto ministeriale 22 novembre 2024, n. 235;

Vista la nota AOODGFIESD 5 dicembre 2024, n. 6633 di rettifica relativa all'avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse di cui al decreto del ministro dell'istruzione e del merito del 22 novembre 2024, n. 235 con la quale si rappresenta che gli enti beneficiari dei finanziamenti sono tenuti ad effettuare l'aggiudicazione dei lavori, di cui all'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di approvazione delle graduatorie definitive;

Visto il decreto direttoriale 27 dicembre 2024, n. 762, registrato in data 13 gennaio 2025 al n. 21, con il quale sono state approvate in via provvisoria le graduatorie A e B di cui all'avviso 3 dicembre 2024, n. 6559 - decreto ministeriale 22 novembre 2024, n. 235;

Preso atto che con il medesimo provvedimento è stato disposto l'impegno di spesa di euro 33.703.000,00 (trentatremilionisettecentotremila/00), a carico del capitolo 8105, piano gestionale 14, denominato «Fondo opere - somma da destinare per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica», della spesa di questo Ministero in favore del Comune di Caccuri - CF 00319580791 - e altri enti di cui alle graduatorie provvisorie A e B e secondo la seguente imputazione contabile:

euro 10.000.000,00 EF 2024/residui lettera f) EF 2022;

euro 4.215.400,00 EF 2024/residui lettera f) EF 2023;

euro 9.487.600,00 sull'esercizio finanziario 2024;

euro 10.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2025.

Preso atto della documentazione prodotta dagli enti;

Atteso il mancato riscontro, da parte di alcuni enti, alle richieste di opportuni chiarimenti formulate nel corso dell'istruttoria;

Considerato che, a seguito delle attività istruttorie e dei controlli effettuati sulla documentazione presentata dagli enti locali, è emerso che taluni, inizialmente risultati in posizione utile nelle graduatorie provvisorie sulla base delle dichiarazioni rese in fase di candidatura, non hanno superato le verifiche previste dall'articolo 4 del citato avviso pubblico;

Considerato che si è dovuto procedere allo scorrimento delle graduatorie in base alla posizione occupata e quindi ad effettuare i controlli sulla documentazione prodotta dagli enti locali sulla base delle dichiarazioni rese in sede di candidatura;

Ritenuto a conclusione delle verifiche istruttorie e dei controlli effettuati, di redigere le graduatorie definitive, formulate sulla base degli esiti dei controlli e delle determinazioni adottate dalla competente direzione generale;

Visto l'articolo 2 del sopra citato decreto, che disponeva l'approvazione delle graduatorie definitive all'esito dei controlli effettuati dalla competente direzione generale;

Viste le graduatorie A e B allegate al presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza in materia;

Ritenuto di poter concedere agli enti beneficiari un termine di aggiudicazione ragionevolmente più ampio rispetto a quanto previsto con la citata nota AOODGFIESD 5 dicembre 2024, n. 6633;

Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;



Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle graduatorie definitive

1. Per i motivi esposti in premessa, sono approvate le graduatorie A e B di cui all'avviso 3 dicembre 2024, n. 6559 - decreto ministeriale 22 novembre 2024, n. 235, costituenti parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Assegnazione

1. L'importo da assegnare in favore degli enti utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'art. 1 è pari a complessivi euro 33.703.000,00, di cui euro 20.221.800,00 pari al 60% dell'importo totale disponibile, per la Graduatoria A e euro 13.481.200,00 pari al 40% dell'importo totale disponibile, per la Graduatoria B.

2. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105 - piano gestionale 14 - del bilancio di questo Ministero secondo quanto disposto con DDG 27 dicembre 2024, n. 762.

Art. 3.

Termini per l'aggiudicazione degli interventi, conclusione dei lavori e rendicontazione

1. In considerazione di quanto emerso a seguito dell'attività istruttoria delle candidature, gli enti locali beneficiari, di cui alle graduatorie A e B allegate al presente decreto sono tenuti a effettuare l'aggiudicazione efficace dei lavori entro e non oltre otto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il certificato di ultimazione dei lavori deve essere emesso entro ventiquattro mesi dall'aggiudicazione efficace dei lavori.

3. La rendicontazione degli interventi deve essere conclusa entro ventisei mesi dall'aggiudicazione efficace.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3, si rinvia al successivo articolo 5 del presente decreto.

Art. 4.

Modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

2. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione e del merito in favore degli Enti locali beneficiari sulla base delle seguenti modalità:

a) l'anticipo del 30% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta Direzione generale, dovrà pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del pre-

sente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. In sede di rendicontazione, sarà necessario che l'ente presenti la polizza fidejussoria come prevista per legge.

b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori, pari al 60% e 90%, al netto del ribasso di gara, debitamente certificati dal responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e previa rendicontazione di eventuali somme già ricevute;

c) il saldo verrà corrisposto a seguito della presentazione del collaudo/del certificato di regolare esecuzione/della verifica di conformità, nonché della relativa determina di approvazione della contabilità finale ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023.

3. Le economie derivanti dalle procedure di gara non sono nella disponibilità dell'ente locale e possono essere utilizzate, nei limiti e per le ipotesi di cui all'art. 120 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, soltanto previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito. Le modalità per la richiesta di autorizzazione saranno comunicate successivamente dalla direzione generale.

4. Ai fini delle erogazioni di cui al comma 2, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a espletare l'attività di rendicontazione secondo le modalità che saranno successivamente definite dalla direzione generale. I medesimi enti dovranno provvedere, inoltre, all'aggiornamento delle rispettive anagrafi regionali dell'edilizia scolastica.

5. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche procederà alla definizione dei criteri di rendicontazione nonché al monitoraggio degli interventi di cui alle graduatorie allegate, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, comunicati agli enti interessati mediante la predisposizione di apposite linee guida vincolanti.

6. Il monitoraggio degli interventi è effettuato, anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 5.

Revoche, decadenze e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nei seguenti casi:

a) nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto;

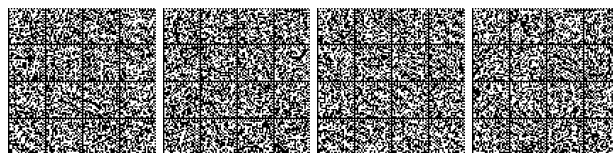
b) qualora il progetto sia privo della verifica e della validazione prevista dalla normativa di settore;

c) l'ente non abbia proceduto al caricamento dei mandati quietanzati giustificativi delle somme liquidate da parte del Ministero dell'istruzione e del merito;

d) nel caso in cui si accerti che l'edificio oggetto di intervento non abbia o non mantenga la destinazione ad uso scolastico;

e) nel caso di realizzazione di un progetto diverso da quello incluso nel presente decreto, salvo che non sia intervenuta apposita autorizzazione;

f) che siano realizzati lavori per tipologia diversi da quelli oggetto del presente finanziamento;



g) nel caso in cui l'intervento sia in corso di esecuzione alla data di pubblicazione dell'avviso n. 6559 oppure siano state avviate le relative procedure di gara per l'esecuzione dei lavori nel periodo compreso tra la presentazione della candidatura e l'approvazione della graduatoria definitiva;

h) nel caso si richieda una variante che comporti il passaggio da un intervento di adeguamento, di cui al punto 8.4.3 delle NTC 2018, ad un intervento di miglioramento, di cui al punto 8.4.2 delle NTC 2018;

i) nel caso si richieda una variante che comporti il passaggio da un intervento di adeguamento, di cui al punto 8.4.3 delle NTC 2018, o da un intervento di miglioramento, di cui al punto 8.4.2 delle NTC 2018 ad un intervento di riparazione o a un intervento locale, di cui al punto 8.4.3 delle NTC 2018;

2. Nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di revoca del finanziamento e nelle ipotesi di espressa rinuncia, l'ente che abbia ricevuto da parte del Ministero la liquidazione di risorse è tenuto a restituire le somme ricevute mediante versamento all'entrata di bilancio dello Stato entro tre mesi dal provvedimento definitivo di revoca o presa d'atto della rinuncia. L'ente è tenuto a provare l'avvenuta restituzione delle risorse inviando alla direzione generale, mediante posta elettronica certificata, copia del relativo versamento.

3. Nelle ipotesi di revoca e di rinuncia al finanziamento, le risorse ricevute ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al relativo capitolo di bilancio.

Art. 6.

Responsabilità esclusiva degli enti beneficiari

1. Gli enti beneficiari sono responsabili dell'esecuzione dell'intervento di interesse ammesso a finanziamento.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito non risponde, pertanto, delle eventuali inadempienze e del mancato rispetto da parte degli enti beneficiari delle obbligazioni da questi assunte nei confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto, in collegamento al finanziamento concesso.

3. È esclusiva cura degli enti beneficiari la regolare esecuzione dell'intervento di interesse, per cui il Ministero dell'istruzione e del merito è manlevato da qualunque responsabilità inerente all'errata esecuzione dell'intervento medesimo.

4. In particolare, ciascun ente beneficiario manleva il Ministero dell'istruzione e del merito da qualsiasi responsabilità verso terzi, e si impegna a tenerlo indenne rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di terzi, anche in ipotesi di loro riconoscimento in sede giurisdizionale.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

Roma, 22 ottobre 2025

Il direttore generale: BARBIERI

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è consultabile nel sito web del MIM al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-efficientamento-e-adeguamento.shtml

25A06274

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 17 novembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Leea società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Leea società cooperativa» ha chiesto che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2024, allegata alla suddetta istanza, emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.892.403,00, si riscontra una massa debitoria di euro 2.515.127,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -622.724,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di un'istanza per apertura della liquidazione giudiziale, pendente presso il Tribunale di Firenze, con udienza fissata il 18 novembre 2025;

Considerato che in data 26 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

